

REGOLAMENTO DI JONIAMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA E PER L'AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI INTELLETTUALI E/O PROFESSIONALI

APPROVATO DAL COLLEGIO DEI LIQUIDATORI NELLA SEDUTA DEL 11/07/2016

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – Nuovo Codice degli Appalti ;

CONSIDERATA la necessità che, la Joniambiente spa in liquidazione in quanto stazione appaltante, adotti un nuovo regolamento interno per le acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie conforme al suddetto D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare idoneo ad individuare tali fattispecie;

CONSIDERATO, inoltre, che tale Regolamento rappresenta l'atto propedeutico alla determina di ogni singola acquisizione sotto soglia;

Art. 1 - Finalità e principi

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, di seguito denominato, per brevità, importo sotto soglia, in riferimento all'art 36 dello stesso Decreto.

Nell'espletamento delle suddette procedure, la Joniambiente spa in liquidazione garantisce, in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;

h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese.

La disciplina per l'affidamento di prestazioni intellettuali e/o professionali e' regolata dal successivo art.10 del presente regolamento.

Art. 2 - Modalità di acquisizione beni e servizi

La Joniambiente spa in liquidazione procede all'acquisizione di servizi e forniture di importo sotto soglia, secondo le seguenti modalità:

A) per affidamenti di importo fino a 4.000 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

B) per affidamenti di importo superiori a 4.000 euro e inferiori 40.000 euro, mediante procedura comparativa, con invito di 3 operatori economici; l'osservanza di tale ultimo obbligo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento;

C) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 209.000 euro per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Tutti gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d'IVA.

La Joniambiente spa in liquidazione procede all'affidamento, nei casi sopra indicati, previa Delibera del Collegio dei Liquidatori di indicazione della procedura, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. In particolare il Collegio dei Liquidatori definisce l'esigenza che intende soddisfare, le caratteristiche dei beni/servizi che intende conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, indicando altresì l'importo massimo stimato dell'affidamento, nonché alle principali condizioni contrattuali.

Art. 3 Procedura elettronica

Ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per lo svolgimento delle procedure di cui al presente Regolamento, la Joniambiente spa in liquidazione potrà avvalersi degli strumenti messi a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni da CONSIP S.p.A., operando la scelta del contraente attraverso procedure interamente gestite per via elettronica.

Art. 4 Requisiti operatori economici

Per gli operatori economici, fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, sulla scorta dei principi di economicità ed efficacia, i criteri di selezione sono connessi al possesso di requisiti minimi di:

a) idoneità professionale. In proposito, la Joniambiente spa in liquidazione potrà richiedere all'operatore economico di esibire, ad esempio, il certificato di iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, la Joniambiente spa in liquidazione potrà richiedere la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale o altra documentazione considerata idonea;

c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto. A tal proposito, potrebbe essere richiesta l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. Inoltre, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, potrebbero essere indicati quali criteri preferenziali di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, quali i criteri reputazionali di cui all'art. 83, comma 10, del Codice. In ogni caso, i requisiti minimi devono essere proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare affidatarie.

Art. 5 - Divieto frazionamento

E' vietato l'artificioso frazionamento dell'acquisizione di beni, servizi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente Regolamento.

Art. 6 - Procedura di acquisizione

Il Collegio dei Liquidatori, con riferimento al bene o servizio da acquisire, provvede a deliberare per l'indizione della procedura, con la quale individua anche il R.U.P. tra i Responsabili dei Servizi della società.

Il R.U.P. procede, a seguito delle determina del Collegio dei Liquidatori, all'indagine di mercato per l'individuazione di 5 operatori economici (nel caso di procedura negoziata) o di 3 operatori (nel caso di procedura comparativa), prioritariamente vagliando le convenzioni attive sulla piattaforma www.acquistinretepa.it.

L'indagine di mercato potrà avvenire:

- a) tramite pubblicazione di apposito avviso;
- b) consultazione di elenchi.

a) Pubblicazione avviso

A tal fine per l'indagine di mercato si potrà procedere alla pubblicazione di un avviso sul profilo di committente (sito web società), nella sezione "società trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". La durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. L'avviso indica almeno il valore dell'iniziativa, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per prender contatto, se interessati, con la Joniambiente spa in liquidazione.

b) consultazione elenchi

La Joniambiente spa in liquidazione può individuare gli operatori economici selezionandoli da elenchi costituiti ad hoc, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell'art. 36, comma 7.

A tal fine l'elenco degli operatori economici della Joniambiente spa in liquidazione è costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare, reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "società trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti".

L'avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del Codice, le eventuali categorie e fasce di importo in cui la Joniambiente spa in liquidazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte della società allegati all'avviso pubblico.

L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. La società procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza. Una volta costituito l'elenco, la società prevede le modalità di revisione dello stesso, con cadenza almeno annuale, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di emendamento (le cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). Si può prevedere la trasmissione via PEC della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti che, a sua volta, l'operatore economico può riscontrare tramite PEC. In ogni caso, gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. La società può escludere dall'elenco gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. L'elenco è pubblicato sul sito web della stazione appaltante.

Fino alla costituzione dell'elenco della Joniambiente spa in liquidazione per le acquisizioni sotto soglia il RUP potrà fare riferimento all'albo dei fornitori della società.

Il RUP Dopo aver individuato gli operatori economici idonei alla svolgimento dell'affidamento, provvederà ad inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito, contenente i seguenti elementi: a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA; b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto; c) il termine di presentazione dell'offerta; d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; f) il criterio di aggiudicazione prescelto; g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; h) l'eventuale clausola che prevede di procedere o non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida; i) la misura delle penali; j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; k) l'indicazione dei termini e modalità di pagamento; l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

In ragione dell'espressa previsione dell'art. 36, comma 2, lett. b), la Jonambiente spa in liquidazione è comunque tenuta al rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

All'invito dovranno essere allegati lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si procede, con delibera del Collegio dei Liquidatori alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, l'apertura delle offerte è operata dal RUP. Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e speciali dell'operatore economico, considerato il miglior offerente.

Le sedute di gara, sia esse svolte dal responsabile unico del procedimento che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere svolte in forma pubblica e le relative attività devono essere verbalizzate. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità, di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario. E' fatta salva la facoltà della Società di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione (cfr. art. 71 d.P.R. n. 445/2000).

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Rientra nella facoltà delle parti effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata.

Per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b), non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art. 7 - Individuazione RUP

La Delibera a contrarre del Collegio dei Liquidatori che, in funzione del presente Regolamento, indice la procedura di acquisizione, individua il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della normativa vigente in materia tra i responsabili dei Servizi della società.

Art. 8 - Pubblicazione

La Joniambiente spa in liquidazione procede alla pubblicazione sul profilo del committente (sito internet della società) del soggetto aggiudicatario.

In ossequio al principio di trasparenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, trova altresì applicazione l'art. 29 del Codice che impone alle stazioni appaltanti la pubblicazione nei propri siti web istituzionali, delle motivazioni, almeno in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell'affidatario del contratto.

Art. 9 Beni e servizi acquisibili e casi particolari

Possono essere acquisiti mediante le procedure del presente regolamento le forniture e/o servizi di cui all'allegato "b" del presente regolamento che ne costituisce parte integrante.

Il ricorso all'acquisizione sotto soglia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente contratto, o in danno al contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, a seguito della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo.

Art. 10 - Prestazioni intellettuali e/o professionali

Gli incarichi di cui alla categoria 2, dell'elenco allegato, "Categorie Servizi e Prestazioni Intellettuali e/o Professionali" sono di competenza del Collegio di Liquidazione della Società e hanno carattere essenzialmente fiduciario basato sull'intuitus personae, sull'esperienza professionale e la particolare qualificazione. Alla domanda d'iscrizione all'albo dei fornitori di beni e servizi e dei prestatori di opera intellettuale e/o professionale della società relativamente alla categoria di cui al presente articolo (categoria 2 dell'elenco allegato "Categorie Servizi e Prestazioni Intellettuali e/o Professionali"), deve essere allegato il curriculum professionale. L'iscrizione di cui sopra ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all'assunzione dell'incarico ed il possesso delle condizioni richieste, nonché di rendere conoscibili alla società i soggetti che possono fornire le prestazioni elencate e le relative capacità, competenze ed esperienze professionali.

Il Collegio dei Liquidatori, sulla base delle esigenze della Società, procede all'affidamento degli incarichi nel rispetto dei principi del presente regolamento, sulla base della rilevanza del curriculum vitae dei professionisti e della comprovata esperienza con riferimento all'oggetto della prestazione. Il Collegio dei Liquidatori non è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti e, per esigenze particolari e con specifica motivazione, può affidare incarico a soggetti non inclusi nell'albo della società. Gli incarichi devono essere regolati da apposite convenzioni e/o disciplinari di incarico. La predetta convenzione e/o disciplinare di incarico deve prevedere una specifica clausola risolutiva che vieti all'incaricato altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato. Il professionista incaricato dovrà far pervenire alla Società una proposta di parcella consona e proporzionata all'attività che presumibilmente sarà tenuto a svolgere in relazione all'incarico da conferire. La stessa dovrà essere redatta riportando le singole voci di spesa. Gli onorari al professionista non possono essere superiori ai minimi professionali vigenti, salvo diversa pattuizione in ragione della complessità della vicenda.

Art. 11 - Norme finali e di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del Nuovo Codice degli Appalti.

Fino all'adozione delle linee guida previste dall'art. 36, comma 7 del Dlgs n.50/2016, per l'individuazione degli operatori economici si applica quanto previsto dall'art. 216, comma 9 del citato D.Lgs.